



COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

Aggiornamento – ottobre 2015

STATUTO

(TESTO COORDINATO)

1) Prima approvazione

- D.C.C. n.114 del 9/07/1991, integrata con D.C.C. n.160 del 14/10/1991

2) Modificato con contestuale approvazione nuovo testo coordinato

- D.C.C n. 73 del 08/06/2000, rettificata con D.C.C. n. 93 del 21/07/2000

3) Modificato con contestuale approvazione nuovo testo coordinato

- D.C.C. n.35 del 26/03/2002 - a maggioranza qualificata

4) Modificato

- D.C.C. n. 89 del 07/09/2004
- D.C.C. n.101 del 21/09/2004
- D.C.C. n.107 del 30/09/2004
- Con tre votazioni a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

5) Modificato

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I - COMUNITA', AUTONOMIA, STATUTO

ART. 1. - Comunità locale ed autonomia

ART. 2. - Lo statuto

CAPO II - IL COMUNE

ART. 3. - Stemma, gonfalone e decorazioni

ART. 4. - Territorio

ART. 5. - Consiglio Comunale dei ragazzi

ART. 6. - Finalità

ART. 7. - Funzioni e Compiti

CAPO III - POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 8. - Regolamenti comunali

CAPO IV - PUBBLICAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 9. - Albo Pretorio ed Archivio

CAPO V - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 10. - Metodi attuativi

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 11. - Norme generali

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12. - Ruolo e competenze generali

ART. 13. - Linee programmatiche di mandato

ART. 14. - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

ART. 15. - Funzioni di controllo politico-amministrativo

ART. 16. - Elezione, composizione e durata in carica

ART. 17. - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

ART. 18. - Prerogative della minoranza

ART. 19. - Iniziativa delle proposte

ART. 20. - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

ART. 21. - Commissioni Comunali

ART. 22. - Commissioni Consiliari permanenti

ART. 23. - Commissioni speciali e consulte

ART. 24. - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

ART. 25. - Sedute del Consiglio

ART. 26. - Convocazione e Presidenza del Consiglio

ART. 27. - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

ART. 28. - Astensione dei Consiglieri

ART. 29. - Pubblicità delle sedute

ART. 30. - Presidenza delle sedute consiliari

- ART. 31. - Votazioni
- ART. 32. - Verbalizzazione
- ART. 33. - Pubblicazione delle deliberazioni

CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I - Elezione della Giunta e del Sindaco

- ART. 34. - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Sezione II - La Giunta Comunale

- ART. 35. - Composizione e presidenza
- ART. 36. - Divieto di incarichi e consulenze ed obbligo di astensione
- ART. 37. - Funzionamento della Giunta
- ART. 38. - Competenze della Giunta
- ART. 39. - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- ART. 40. - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
- ART. 41. - Durata in carica
- ART. 42. - Mozione di sfiducia
- ART. 43. - Cessazione dalla carica di Assessore

Sezione III - Il Sindaco

- ART. 44. - Sindaco organo istituzionale
- ART. 45. - Rappresentanza del Comune
- ART. 46. - Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale
- ART. 47. - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo
- ART. 48. - Deleghe del Sindaco
- ART. 49. - Potere di ordinanza del Sindaco
- ART. 50. - Durata in carica del Sindaco e cessazione anticipata

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

- ART. 51. - Organizzazione degli uffici e del personale
- ART. 52. - Organizzazione amministrativa comunale
- ART. 53. - Disciplina dello status del personale
- ART. 54. - Collaborazioni esterne

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

- ART. 55. - Stato giuridico e trattamento economico
- ART. 56. - Ruolo e funzioni
- ART. 57. - Il Direttore Generale

CAPO III - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ED I DIRIGENTI DEI SETTORI

- ART. 58. - Il Vice Segretario Comunale
- ART. 58/bis. - Conferimento delle funzioni Dirigenziali
- ART. 59. - I Dirigenti dei Settori
- ART. 60. - Assistenza in sede processuale

TITOLO IV RESPONSABILITA'

- ART. 61.** - Responsabilità verso il Comune
- ART. 62.** - Responsabilità verso i terzi
- ART. 63.** - Responsabilità dei contabili
- ART. 64.** - Prescrizione dell'azione di responsabilità
- ART. 65.** - Pareri sulle proposte
- ART. 66.** - Responsabilità disciplinare del personale

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- ART. 67.** - Partecipazione popolare
- ART. 68.** - Partecipazione delle libere forme associative
- ART. 69.** - Riunioni ed assemblee
- ART. 70.** - Istanze, petizioni e proposte

CAPO II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

- ART. 71.** - Consultazione dei cittadini
- ART. 72.** - Referendum comunali

CAPO III - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 73.** - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
- ART. 74.** - Responsabilità del procedimento

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

- ART. 75.** - L'azione sostitutiva

CAPO V - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

- ART. 76.** - Pubblicità degli atti e delle Informazioni
- ART. 77.** - Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

CAPO VI - IL DIFENSORE CIVICO

- ART. 78.** - Istituzione

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I - COMPETENZE DEL COMUNE

- ART. 79.** - Servizi comunali

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- ART. 80.** - Gestione in economia
- ART. 81.** - Concessione a terzi
- ART. 82.** - Società di capitali
- ART. 83.** - Aziende speciali
- ART. 84.** - Struttura delle Aziende speciali

ART. 85. - Le Istituzioni

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 86. - Convenzioni

ART. 87. - Consorzi

CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 88. - Opere di competenza primaria del Comune

TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 89. - Lo Stato

ART. 90. - La Regione

ART. 91. - La Provincia

TITOLO IX FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

CAPO I – PRINCIPI

ART. 92. - Ordinamento

ART. 93. - Attività finanziaria del Comune

ART. 94. - Amministrazione dei beni comunali

CAPO II - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 95. - Il bilancio

ART. 96. - Il conto consuntivo

ART. 97. - Controllo economico della gestione

CAPO III - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 98. - Collegio dei revisori dei conti – Elezioni e compiti

ART. 99. - Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

CAPO IV – TESORERIA

ART. 100. - Tesoreria

CAPO V – CONTRATTI

ART. 101. - Attività contrattuale

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 102. - Revisione dello Statuto

ART. 103. - Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I COMUNITA', AUTONOMIA, STATUTO

ART. 1 Comunità locale ed autonomia

1. Il Comune di BONDENO, in Provincia di FERRARA è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
3. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
4. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse culturali, ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
6. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ART. 2 Lo Statuto

1. Il presente Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite; stabilisce, altresì, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, i modi di esercizio della rappresentanza dell'ente anche in giudizio.
2. Lo Statuto, autonomamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle

Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo decimo.
6. Costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa del Comune i principi espressamente enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite.
7. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili; il Consiglio Comunale adegua il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

CAPO II IL COMUNE

ART. 3

Stemma, gonfalone e decorazioni

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento n. D/AA/GG/7247.A/ar del 19/3/1990 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il numero attribuito provvisoriamente è D/AA/GG/7247.A/ar in data 10/3/1990. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Per le benemerienze acquisite dalla sua popolazione, il Comune è decorato di medaglia di bronzo al Valor Militare con Decreto del Presidente della Repubblica, n. 6243 in data 22 maggio 1978 in riconoscimento dell'attività partigiana.

ART. 4

Territorio

1. Il Comune di BONDENO, in provincia di FERRARA, comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di:
 - f* BONDENO, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, comprendente le borgate di Ponti Spagna, Crociale, Borgo Scala, Tre Canapoli, Belfiore, Ponte Motte, Ospitale, Gamberone, Corpus Domini;
 - f* BURANA, con la borgata di Ca' Verde;
 - f* GAVELLO, con le borgate di Redena e Forna;
 - f* PILASTRI, con le borgate di Lezzine e Motta;
 - f* PONTE RODONI, con la borgata di Senetica;
 - f* SALVATONICA, con la borgata di S. Biagio;
 - f* SANTA BIANCA, con la borgata di Cantalupo;
 - f* SCORTICHINO, con le borgate di Guattarella, Malcantone e Piretta;
 - f* SETTEPOLESINI;
 - f* STELLATA, con la borgata di Malcantone;
 - f* ZERBINATE.
3. La ripartizione del territorio comunale e la delimitazione delle località abitate è aggiornata in occasione dei censimenti generali della popolazione, ai sensi della vigente normativa anagrafica.
4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

5. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'eventuale erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

ART. 5

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6

Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, per superare gli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità, secondo principi di equità e solidarietà.
4. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale della comunità locale, privilegiando le iniziative dirette alla realizzazione e gestione di servizi di pubblica utilità; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche, dei beni e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - c) la promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso l'incentivazione della cooperazione e dell'associazionismo economico;
 - d) tutela della salute, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - e) rispetto della tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - f) il costante miglioramento della qualità della vita della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione e tutela delle risorse culturali, ambientali ed economiche nonché la tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - g) riconoscimento e promozione di pari opportunità professionali, culturali, politiche, sociali ed economiche fra i sessi;
 - h) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - i) garanzia del diritto allo studio ed alla formazione professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - l) la collaborazione con le istituzioni operanti per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni in via di sviluppo;
 - m) potenziamento e sviluppo delle attività di informazione e comunicazione interna ed esterna allo scopo di assicurare la migliore conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti; illustrare le attività ed il

funzionamento dell'Ente; favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini ai servizi comunali; favorire la semplificazione delle procedure e la modernizzazione degli apparati; promuovere l'immagine dell'Amministrazione.

5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
6. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con altri Enti Locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
 Il Comune può gestire in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Il Comune può, altresì, delegare ad Enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
 I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
 Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, sono di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 7

Funzioni e compiti

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge i propri compiti anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto, utilizzo, difesa e valorizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

CAPO III

POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 8

Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La loro approvazione, le modifiche e l'abrogazione spettano alla competenza esclusiva del Consiglio, su proposta della Giunta, ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che sono di

competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
4. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione. I regolamenti sono inviati ai competenti ministeri nei casi previsti dalla legge.
5. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

CAPO IV PUBBLICAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 9 Albo Pretorio ed Archivio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
2. Il Comune è dotato di archivio generale per la conservazione dei documenti, soggetto al regime del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 30/09/1963 n° 1409 e degli artt. 822 e 824 del Codice Civile distinto in conformità alle vigenti norme di legge in:
 - a) archivio corrente - contenente documenti relativi a pratiche dell'anno in corso o esaurite nell'ultimo quinquennio;
 - b) archivio di deposito - contenente i documenti relativi a pratiche esaurite da oltre un quinquennio;
 - c) archivio storico - sezione separata contenente i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, ai sensi dell'art. 30, 1° comma, lett. c) del predetto D.P.R. n° 1409/1963.
3. La tutela, la tenuta e la consultazione dei documenti contenuti nell'archivio sono disciplinate dalla legge. Il regolamento previsto al Capo V della legge 07/08/1990 n° 241 determina le modalità per l'accesso ai documenti stessi.

CAPO V PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 10 Metodi attuativi

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità, della trasparenza, dell'informazione e della comunicazione.
2. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione e della comunicazione, indirizzando l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarle, ed assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
3. Il Comune concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
4. Il Comune partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

5. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse culturali, ambientali e naturali del suo territorio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 11

Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco; nell'esercizio delle proprie funzioni gli amministratori si ispirano ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il Consiglio Comunale può fissare le modalità per dotarsi di servizi, attrezzature, risorse finanziarie nonché strutture apposite per il suo miglior funzionamento. Attraverso il menzionato regolamento il Consiglio Comunale disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita i propri poteri su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora importi impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,

nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle suddette linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base di nuove esigenze e problematiche emergenti in ambito locale.

ART. 14

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e servizi e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - f) alla nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il Consiglio può stabilire i criteri guida ed adottare risoluzioni per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.
3. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

ART. 15

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

ART. 16**Elezione, composizione e durata in carica**

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

ART. 17**Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui al successivo articolo 24.
5. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - f* esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - f* presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di risoluzioni nonché emendamenti;
 Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono entro trenta giorni. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità per la presentazione e per le risposte.
6. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - f* dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni ed Enti dipendenti dallo stesso tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - f* dagli uffici del Comune e dalla direzione degli Enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
7. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141 del DLgs. 18.08.2000 n. 267.
9. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
11. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver accertato le assenze maturate dal Consigliere interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.

241, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di fare valere le proprie cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta dell'avvio del procedimento, che comunque non potrà essere inferiore a giorni venti (20) decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il predetto termine il Consiglio assume la propria deliberazione, tenuto conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato.

12. Entro i termini di inizio della campagna elettorale per l'elezione del Consiglio Comunale tutti i candidati alla carica di Sindaco e Consigliere devono preventivamente rendere al Segretario Comunale, che provvede ad autenticare la relativa sottoscrizione, e a pubblicarla all'Albo Pretorio sino alla data delle elezioni, apposita dichiarazione relativa alle spese che intendono sostenere per la campagna stessa, distinta per voci di attività. Entro 30 giorni dalla avvenuta proclamazione gli eletti, con le stesse modalità, presentano il rendiconto, del quale prende atto il Consiglio in una seduta successiva a quella di insediamento.
13. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In esito a procedimenti di responsabilità penale pure conseguenti a fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, culminanti con l'assoluzione, le spese processuali sono accollate al bilancio dell'Ente.
14. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
15. I Consiglieri Comunali hanno diritto al percepimento di un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. La misura del gettone di presenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 82 del DLgs. 18.08.2000 n. 267. A richiesta dell'interessato, nel rispetto delle disposizioni di legge, è consentita la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempreché tale regime di indennità non comporti per l'Ente superiori oneri finanziari.
Il Regolamento del Consiglio Comunale determina le modalità di attribuzione delle suddette indennità e di riduzione delle stesse in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

ART. 18

Prerogative della minoranza

1. Le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti.
2. Ai gruppi consiliari di opposizione spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

ART. 19

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, a tutti i Consiglieri e ai cittadini nelle forme previste dal presente Statuto e nel Regolamento.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal Regolamento.

ART. 20

Gruppi Consiliari e conferenza dei Capi Gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari.

2. Ciascun gruppo comunica al Consigliere Anziano il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 6, dello statuto.
3. La Conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, di cui al successivo art. 24 nonchè per l'interpretazione di norme contenute negli stessi sulle quali sussistano divergenti opinioni di singoli Consiglieri o di Gruppi.
4. Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.
5. Sono assicurati mezzi e strutture ai Gruppi Consiliari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite. Il Regolamento definisce in dettaglio la dotazione per ognuno di essi.

ART. 21

Commissioni Comunali

1. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale, agli Enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta, fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.
3. Nella composizione delle Commissioni sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DLgs 18.08.2000 n. 267.

ART. 22

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le competenze, le modalità di voto e le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Nella composizione delle Commissioni sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs 18.08.2000 n. 267.
5. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Ciascun componente delle Commissioni ha la facoltà di farsi assistere da un esperto.

ART. 23

Commissioni speciali e consulte

1. Il Consiglio, può istituire:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

- b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie. Con il regolamento previsto dalla legge N° 241/1990 - art. 24 - 4° comma, ed in conformità alle norme di cui alla stessa legge, saranno individuate le categorie di documenti sottratti all'accesso. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi.
 - c) Commissioni speciali incaricate dello studio di determinati argomenti di particolare interesse, che non rivestano carattere di permanenza;
 - d) Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia.
2. La deliberazione istitutiva delle Commissioni di cui al presente articolo, deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 3. Il Regolamento determina la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni speciali.
 4. Il Consiglio può altresì istituire Consulte in materia di economia, ambiente, sport ed altre di notevole rilevanza sociale, composte da rappresentanti delle varie istanze, con funzioni consultive del Consiglio stesso.
 5. Nella composizione delle Commissioni sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DLgs 18.08.2000 n. 267.

ART. 24

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono determinate da apposito Regolamento.
2. L'adozione del Regolamento e le relative modifiche ed aggiunte sono approvate a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 25

Sedute del Consiglio

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Il Consiglio si riunisce altresì in sessione straordinaria, oltre che per decisione del Presidente, per deliberazione della Giunta o quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, con domanda sottoscritta dai richiedenti e contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione.
4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione provvede il Prefetto, previa diffida.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

ART. 26

Convocazione e Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto nel proprio seno dal Consiglio stesso.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. E' presieduta dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Il Presidente ed il Vice Presidente entrano immediatamente nell'esercizio delle funzioni. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.
3. Il Presidente è eletto, a voto palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ivi compreso il Sindaco. Con analoga votazione viene eletto il Vicepresidente.
4. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
5. Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 2, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, o alla cessazione dei medesimi dalla carica per altro motivo.
6. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che alle elezioni abbia riportato la cifra individuale più elevata, ai sensi dell'art. 73, comma 6, del DLgs 18.08.2000 n. 267, con esclusione del Sindaco e dei Consiglieri che siano stati nelle stesse elezioni candidati alla carica di Sindaco.
7. Il Presidente del Consiglio, secondo le modalità fissate dal Regolamento, convoca e presiede il Consiglio e ne sottoscrive i provvedimenti adottati, unitamente al Segretario. Convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, della quale il Sindaco fa parte di diritto, per coordinare le iniziative e l'attività del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità indicate nel regolamento .
9. Chi presiede il Consiglio esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute consiliari e garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami ed avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia stato causa di turbativa o discordia. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

ART. 27

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, arrotondato all'unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. E' in ogni caso richiesto il numero di presenti e votanti indicato al precedente primo comma per l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo, dei regolamenti e per l'assunzione dei mutui.

ART. 28

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, o di parenti ed affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi, o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta far il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere, o di parenti ed affini entro il quarto grado.
2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui sopra, sia stata dimostrata con

sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore. Nel caso o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

ART. 29
 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ART. 30
 Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine, secondo la disciplina prevista dal regolamento.

ART. 31
 Votazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, fatte salve le eccezioni di legge.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, non nel numero dei votanti.

ART. 32
 Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, con le funzioni e modalità di cui al successivo art. 56 comma quarto.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. Di ogni seduta è redatto il processo verbale, i cui elementi costitutivi e modalità di compilazione sono precisati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 33
 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. L'esecutività e l'immediata eseguibilità delle stesse sono regolate dalla legge.

CAPO III GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione 1^ - Elezione della Giunta e del Sindaco

ART. 34 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge 25/03/1993, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta successiva alla elezione. Nella nomina sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs 18.08.2000 n. 267.

Sezione 2^ - La Giunta Comunale

ART. 35 Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, se assente anche il Vice Sindaco, l'Assessore che segue il Vice Sindaco nell'ordine disposto nell'atto di nomina della Giunta;
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;
5. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale. Può essere destinatario delle deleghe di cui all'art. 48 con le modalità ivi stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 36 Divieto di incarichi e consulenze ed obbligo di astensione

1. Al Sindaco, nonchè agli Assessori Comunali e Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo o alla vigilanza del Comune.
2. I componenti della Giunta Comunale, che hanno competenze in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrati.
3. I componenti della Giunta hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, se non nei casi in cui esiste una

correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

ART. 37 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Restano ferme le attribuzioni e responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dal successivo articolo 48.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, con le funzioni e modalità di cui al successivo art. 56, comma quarto.
9. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento interno.
10. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Dirigenti o funzionari del Comune.
11. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi e Commissioni.

ART. 38 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione e di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei Funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni Consiliari, se istituite, i programmi, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - f* le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - f* l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e la fruizione

- dei beni e dei servizi;
 - f* la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - f* gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio stesso o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei Dirigenti di Settore.
 - f* proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- e) provvedere, nei limiti di legge e del presente Statuto, alla gestione finanziaria che non rientri nelle competenze dei Dirigenti di Settore.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
Spetta, in particolare, alla Giunta:
- f* assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - f* autorizzare il conferimento di incarichi professionali, ai sensi dell'art. 54 del presente Statuto;
 - f* disporre l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - f* autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, nominando eventualmente il Legale di fiducia;
 - f* esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni conferite con legge dello Stato e dalla Regione, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - f* approvare gli accordi di contrattazione collettiva decentrata;
 - f* determinare, sentiti i Revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - f* approvare il Peg su proposta del Direttore Generale, se nominato, e sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio.
4. Appartiene alla Giunta disporre i prelievi dal fondo di riserva del bilancio e disporre l'utilizzo delle somme prelevate.

ART. 39

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio diverse da quelle indicate al precedente art. 38, 4° comma.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 40

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. L'esecutività e l'immediata eseguibilità delle stesse sono regolate dalla legge.

ART. 41

Durata in carica

1. La durata in carica della Giunta è stabilita dalla legge.

ART. 42
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 43
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco. Dal momento della presentazione sono definitive ed irretrattabili.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Sezione 3[^] - Il Sindaco

ART. 44
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, della quale è Capo. Egli è, altresì, Ufficiale del Governo per i servizi di competenza statale.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, secondo la formula. "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana". Il Sindaco esercita legittimamente le funzioni inerenti alla carica sin dalla data della proclamazione.

ART. 45
Rappresentanza del Comune

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, conformandosi al precetto delle pari opportunità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs 18.08.2000 n. 267.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, a norma di legge.

ART. 46

Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, di cui al comma 10 dell'art. 50 del DLgs. 18.08.2000 n. 267, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del citato decreto, nonché dalle altre disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 48; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i Dirigenti dei settori e responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - f) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990 N° 241 che il regolamento di cui al seguente art. 74 2° comma non attribuisca espressamente ad altri Organi;
 - g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) rappresenta il Comune in giudizio, sia esso attore o convenuto, fatte salve le competenze dei funzionari, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs n.165 del 30/3/2001) nonché in altre controversie relative a materie specifiche. Promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) avoca, sospende, revoca, annulla o riforma, in caso di necessità e con idonea motivazione, l'adozione di atti affidati alla competenza degli Assessori delegati;
 - m) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - n) conferisce e revoca al Segretario Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
 - o) conferisce e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'incarico di Direttore Generale;
 - p) convoca i comizi per i referendum comunali previsti dall'art. 8 del DLgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - q) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo e comunque connesse con esigenze di protezione civile;
 - r) adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 47**Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese relative provvede il Comune, salvo rivalsa ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo quarto.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 54 del DLgs 18.08.2000 n. 267.
4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della Legge 8/12/70 n. 996, approvato con DPR n. 66 del 6/2/81.
5. Il Sindaco quale ufficiale di governo adotta i provvedimenti di cui al successivo art. 49.

ART. 48**Deleghe del Sindaco**

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis della legge 19/03/1990 n° 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/1992 n° 16.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore che segue il Vice Sindaco nell'ordine disposto nell'atto di nomina della Giunta e, in assenza anche di quest'ultimo, gli altri Assessori nello stesso ordine di collocazione.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore competenze ordinate organicamente per gruppi di materie.
4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti dei settori.
5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento o funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, comunicate al Consiglio e pubblicate all'Albo Pretorio.
7. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal titolo quarto del presente statuto.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può incaricare uno o più Consiglieri a seguire e riferire in ordine a specifiche attività e problematiche e ne dà comunicazione al Consiglio.

9. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 54 del DLgs 18.08.2000 n. 267, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, per lo svolgimento nei quartieri e nelle frazioni, ad un Consigliere Comunale.

ART. 49

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed applica gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
2. A norma dell'art. 54, comma 2 del DLgs. 18.08.2000 n. 267, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Con analoghi provvedimenti il Sindaco può modificare, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero per particolari necessità dell'utenza a causa di circostanze imprevedibili, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 50

Durata in carica del Sindaco e cessazione anticipata

1. La durata in carica del Sindaco è stabilita dalla legge.
2. Il Sindaco cessa anticipatamente dalla carica per morte, per dimissioni e per le altre cause previste dalla legge.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

ART. 51

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità alle norme del presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui al DLgs. 267/2000 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 243 del citato decreto, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti; il Comune nell'organizzazione e gestione del personale tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro;
3. Il regolamento di cui al comma 1 si uniforma al principio secondo cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi stessi è attribuita ai Dirigenti dei Settori.
4. I Dirigenti dei Settori realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.
5. Salvi i diritti derivanti ai dipendenti comunali in virtù delle categorie professionali in cui sono collocati, con il termine " i Dirigenti ", nel presente Statuto, si fa esclusivo riferimento alle funzioni di cui al DLgs. 267/2000, nonché alle disposizioni contenute nell'art. 4 e nel capo II Titolo II del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 a cui l'Ente Locale deve adeguare il proprio ordinamento, indipendentemente da quelle connesse alle qualifiche dirigenziali previste dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali.

ART. 52

Organizzazione amministrativa comunale

1. L'organizzazione amministrativa comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore si articola in servizi suddivisi in unità operative, complesse e semplici, ed eventualmente in Sezioni Autonome.

ART. 53

Disciplina dello Status del Personale

1. In conformità ai principi generali di cui al Titolo I del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, essa opera, attraverso i propri dirigenti, con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 20/05/1970 n° 300.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali. A tal fine, in conformità ai principi generali richiamati al precedente primo comma, l'Amministrazione Comunale informa periodicamente le rappresentanze sindacali sugli atti a valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L'informazione deve essere preventiva nel caso in cui si tratti di materie per le quali il CCNL preveda la concertazione e la contrattazione collettiva decentrata integrativa. La consultazione delle rappresentanze sindacali è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dalla legge. Il CCNL disciplina i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro definendone, altresì, in dettaglio, modalità, tempi e contenuti.
4. Il personale comunale, secondo il nuovo ordinamento professionale, è classificato in quattro categorie in cui vanno accorpate le precedenti otto qualifiche funzionali; ciascuna categoria è accompagnata da una specifica declaratoria contenente l'indicazione dei requisiti, delle competenze, delle conoscenze e capacità necessarie per l'inquadramento del personale.
5. L'attività di tutto il personale è improntata ai principi della responsabilità e collaborazione per il risultato dell'attività lavorativa, nel pieno rispetto delle norme contenute nel relativo codice di comportamento.
6. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
7. Sono disciplinati con il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, oltre alle norme espressamente previste dalla legge o da specifiche disposizioni del presente statuto:
 - a) gli uffici ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - b) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario ed i Dirigenti dei settori;
 - c) le modalità procedurali per l'espressione dei pareri sulle proposte di atti deliberativi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 e le conseguenze del diniego di esprimere i pareri stessi;
8. Sono disciplinati, altresì, con il suddetto regolamento o con altri regolamenti ad esso correlati, ed in conformità ai contratti collettivi di lavoro ed al modello organizzativo dell'Ente:
 - a) l'individuazione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna categoria;
 - b) l'identificazione dei profili professionali non individuati dal C.C.N.L. o aventi contenuti professionali diversi da collocare nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie;
 - c) i criteri per la formazione professionale e l'aggiornamento;
 - d) le procedure concorsuali, le modalità di assunzione agli impieghi e i requisiti di accesso;
 - e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, che si uniformano alle disposizioni di legge;
 - g) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - h) le modalità per le eventuali autorizzazioni ai dipendenti all'accettazione di incarichi esterni;
 - i) le procedure selettive per la progressione verticale, finalizzata al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore tenuto conto dei requisiti professionali richiesti;
 - l) l'individuazione dei profili professionali ricopribili esclusivamente dall'interno e dei relativi requisiti;
 - m) la procedura concorsuale interna.
9. L'assunzione agli impieghi pubblici avviene con contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001. Inoltre i rapporti individuali di lavoro devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2, del suddetto decreto legislativo.

ART. 54
Collaborazioni esterne

1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente, nonché la natura privatistica del rapporto.
3. Il regolamento per la disciplina dei contratti può prevedere ulteriori particolari modalità caratterizzanti il provvedimento di incarico;
4. Per esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio, il Sindaco può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n° 165/2001, nonché dall'art. 50 comma 10 del DLgs. N. 267/2000.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 55
Stato giuridico e trattamento economico

1. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi della vigente legislazione.

ART. 56
Ruolo e funzioni

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108 del DLgs. N. 267/2000, il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti dei Settori, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta. Cura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento e li sottoscrive insieme con il Sindaco.
5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento o conferitegli dal Sindaco ed in particolare, le seguenti:
 - a) roga i contratti ed autentica scritture private nell'interesse del Comune, stipulati dai Dirigenti di settore; autentica atti unilaterali in cui il Comune è destinatario;
 - b) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti;
 - c) cura la comunicazione, in elenco, degli atti deliberativi della Giunta ai Capigruppo Consiliari ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente;
 - d) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;

- e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - f) presiede le commissioni di concorso a posti di qualifica dirigenziale, con le connesse responsabilità;
6. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

ART. 57
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 108 del DLgs. N. 267/2000, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete, in particolare, al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsti rispettivamente dagli artt. 197 e 169 del DLgs. N. 267/2000. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario del Comune.
2. Può essere nominato, altresì, Direttore Generale un dirigente già assunto presso l'ente, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. La nomina avviene con atto del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. Il dirigente nominato Direttore Generale con le modalità previste dal presente comma, al termine dell'incarico viene riammesso nel posto precedentemente ricoperto.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia (stato) nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
5. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di cui ai precedenti commi 1 e 2, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

CAPO III
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ED I DIRIGENTI DEI SETTORI

ART. 58
Il Vice Segretario Comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art.48, comma 3, del DLgs. N. 267/2000, può prevedere la figura del Vice Segretario .
2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
3. *La qualifica predetta è attribuita al un Dirigente o Funzionario comunale in possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza nel campo amministrativo*

ART. 58/bis
Conferimento funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato , ai sensi dell'art.50, comma 10, del D.lgs n. 267/2000, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi , secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco stesso e sono revocati qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.109 del d.Lgs.n.267/2000.

2. La copertura di posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può essere disposta mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato a norma dell'art.110 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

ART. 59

I Dirigenti dei Settori

1. Ai Dirigenti dei settori spetta l'attività di coordinamento e direzione del settore di competenza, di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e programmi ad elevata specializzazione professionale finalizzati al conseguimento degli obiettivi ed indirizzi generali fissati dagli organi del Comune, nonché l'istruttoria, la predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi suddetti, anche attraverso l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna, e l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno;
2. Essi rispondono in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.
3. Per il conseguimento degli obiettivi ed indirizzi generali i dirigenti dei settori organizzano ed utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati con specifico provvedimento, assicurandone la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego.
4. Il regolamento determina, anche in relazione ai singoli tipi di procedimento, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la periodica verifica dei risultati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dell'Ufficio.
5. Esercitano, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento, ed in particolare le seguenti:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, escluse quelle relative a concorsi a posti di qualifiche dirigenziali, inerenti i rispettivi settori di attività, adottano i relativi provvedimenti di indicazione, ed assumono la responsabilità delle procedure relative, fatte salve quelle attribuite per legge o regolamento ai responsabili dei procedimenti amministrativi; compiono tutti gli atti previsti dalla legge per lo svolgimento relativo, comprese le necessarie pubblicazioni ed inviti. A tale scopo possono, con propri provvedimenti, impegnare, liquidare ed ordinare i pagamenti delle spese sul fondo destinato allo scopo;
 - b) definiscono e stipulano i contratti ed intervengono alle scritture private, nell'interesse del Comune, di pertinenza del rispettivo settore;
 - c) assegnano a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241. Verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
 - d) adottano gli atti propulsivi, anche mediante ordini di servizio, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, da atto amministrativo o da contratto;
 - e) formulano al Sindaco ed al Segretario Generale proposte di deliberazioni che nella loro iniziativa ritengano necessarie od opportune per il buon andamento del settore cui sono preposti;
 - f) adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale e coordinano l'attività dei responsabili degli uffici assegnati al settore di loro competenza, sostituendoli nei casi di assenza ed avocando a sé il compimento dei singoli atti in caso di perdurante inattività, previa informazione al Sindaco e al Segretario Generale, nonché emanando le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività degli uffici stessi;
 - g) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici compresi nei rispettivi Settori, previo eventuale esame con le competenti organizzazioni sindacali, secondo la disciplina dei rapporti sindacali e degli istituti di partecipazione definiti dal C.C.N.L.; adottano le iniziative necessarie nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, la proposta per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
 - h) attribuiscono al personale dei rispettivi Settori i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

- i) presentano la proposta di adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici compresi nel Settore di competenza, tenendo conto dell'esigenza dell'utenza e fatto salvo il disposto di cui all'articolo 50, comma 7, del DLgs. N. 267/2000, nonché dell'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo esame con le organizzazioni sindacali competenti e secondo le procedure definite dai C.C.N.L. L'accordo suddetto deve essere approvato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
6. Salve le competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune, ai Dirigenti di settore, nelle materie di propria competenza, spettano:
- a) l'emanazione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione e simili, il cui rilascio presupponga valutazioni ed accertamenti predeterminati dalla legge, da regolamenti o da atti di indirizzo dell'amministrazione, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - b) il rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, nelle materie di competenza del Settore, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto l'aspetto della spesa, per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, in conformità alle direttive ed ai principi dettati dalla Giunta con il PEG, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.
 - d) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - e) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o , in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - f) i provvedimenti relativi alle occupazioni d'urgenza degli immobili in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 121 del DLgs. N. 267/2000.
7. I Dirigenti dei Settori esercitano l'attività di gestione affidata agli stessi attraverso l'adozione di "determinazioni", numerate progressivamente, datate, codificate e numerate progressivamente in apposito registro informatico. Tutte le determinazioni, in originale, sono depositate e conservate presso l'Ufficio Segreteria che ne cura l'archiviazione e, la pubblicazione periodica , in elenco, all'Albo Pretorio comunale.

ART. 60

Assistenza in sede processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai titolari delle posizioni organizzative ed ai responsabili degli uffici, dei servizi che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato o grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
- In esito a procedimenti di responsabilità penale pure conseguenti a fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, che si concludono con l'assoluzione, le spese processuali sono accollate al bilancio dell'Ente.

TITOLO IV RESPONSABILITA'

ART. 61

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori, il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi inerenti la carica ed il servizio.
2. Per gli amministratori ed i dipendenti predetti si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Dirigente di Settore ed il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, al Direttore Generale ad un Dirigente di Settore, o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 62

Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che sia stato commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario Generale, del Direttore Generale o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore, il Segretario Generale, il Direttore Generale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 63

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 64

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di intrasmissibilità agli eredi.

ART. 65
Pareri sulle proposte

1. I Dirigenti di Settore, in qualità di responsabili dei servizi interessati e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 12, 5° comma e 37, 7° comma, del presente statuto.

ART. 66
Responsabilità disciplinare del personale

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono disciplinate in conformità agli artt. 55 e 56 del D.Lgs n. 165/2001, con le modalità fissate dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento del personale.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 67

Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione popolare e democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali e della Pro-Loco di intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva regolamenti nei quali vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) il collegamento dei propri organi con i comitati di quartiere o di frazione, le cui modalità di elezione e funzionamento sono stabilite con apposito regolamento;
 - b) le assemblee e consultazioni di quartiere e di frazione sulle principali questioni di scelta;
 - c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
5. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART. 68

Partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 49 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole, le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e delle donne, i centri sociali degli anziani, le associazioni a carattere religioso ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

ART. 69

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i soggetti di cui al precedente art. 68, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e

organismi sociali a carattere democratico, che ne facciano richiesta, le sedi dei Comitati di quartiere o di frazione - se istituite - ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.
4. I Comitati di quartiere e di frazione - se istituiti - e l'Amministrazione Comunale convocano assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, a livello di una o più aree territoriali:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale ovvero dal Presidente del Comitato di quartiere o di frazione in seguito a voto del Consiglio stesso.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 70 **Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini singoli o associati, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale per la migliore tutela di interessi collettivi, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono indirizzate al Sindaco, che le sottopone al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Dirigente di settore, secondo la rispettiva competenza per materia, che provvedono ad assumere una decisione nel merito entro sessanta giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di venti cittadini.
4. Sono condizioni di ammissibilità delle proposte la forma scritta, l'oggetto, determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, l'indicazione dei nomi dei promotori e il domicilio eletto, la redazione in articoli, se hanno ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, dalle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
5. Le istanze, petizioni e proposte di cui ai precedenti commi sono corredate, ove occorra, dei pareri ed attestazioni di cui all'art. 49 del DLgs. N. 267/2000 e - qualora comportino spese - della attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del decreto citato.
6. La raccolta delle sottoscrizioni in calce alle proposte, istanze e petizioni, può avvenire senza alcuna formalità.
7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione ai promotori, a cura degli uffici competenti, della decisione motivata con cui si pronuncia sulle proposte; assicura altresì, che a cura degli uffici stessi venga fornita risposta scritta, entro gli stessi termini di cui al precedente comma 2, alle istanze e petizioni, anche se non accolte, con indicazione delle motivazioni.
8. Delle istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservato l'originale nell'archivio secondo le disposizioni di legge.

CAPO II **CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM**

ART. 71 **Consultazione dei cittadini**

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione

preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 72

Referendum Comunali

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo terzo comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. Sono ammesse richieste di referendum consultivi ed abrogativi. Questi ultimi sono consentiti solo in ordine a regolamenti e atti amministrativi generali, già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 4.
3. L'iniziativa spetta agli elettori nella misura non inferiore al 15% degli aventi diritto al voto alla data del 1° Gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo o abrogativo le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - e) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - f) designazione e nomine di rappresentanti;
 - g) iniziative volte a garantire minoranze etniche, religiose, razziali o sociali;
 - h) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - i) materie sulle quali è già stato indetto un referendum nell'ultimo triennio;
5. Il giudizio di ammissibilità sulla proposta referendaria compete al Consiglio Comunale, che deve esprimersi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, sentito il parere obbligatorio e non vincolante di una commissione di tre esperti nominata appositamente dal Consiglio Comunale.
6. La Giunta Comunale entro 90 giorni dalla dichiarata ammissibilità da parte del Consiglio Comunale, ne delibera l'indizione.
7. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 90 giorni dall'esecutività della delibera della Giunta Comunale di cui al comma precedente.
8. Apposito regolamento stabilirà tutte le norme che presiedono al regolare svolgimento dei referendum ed agli atti conseguenti.
9. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato del referendum entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto dello stesso.

10. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum consultivo o abrogativo, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
12. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

CAPO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 73

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e dalle norme di attuazione disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio Comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga in conformità della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ART. 74

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo detta le norme di attuazione delle disposizioni stabilite nei primi quattro capi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV L'AZIONE POPOLARE

ART. 75

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione amministrativa e ordinaria, sia civile che penale, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la tutela giurisdizionale di un proprio interesse.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 76

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione a norma dell'art.10 del D.Lgs n. 267/2000.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

ART. 77

Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve eventuali esenzioni disposte dall'Amministrazione per determinate categorie di atti e/o soggetti; sono fatte salve in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

ART. 78 Istituzione

1. Il Comune può istituire l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza dell'azione amministrativa, nonché del controllo eventuale degli atti deliberativi del Comune ai sensi dell'art.127 del DLgs. 267/2000.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Previa apposita convenzione con la Regione, la Provincia o i Comuni limitrofi, le funzioni di difensore civico possono essere svolte a livello sovracomunale.
4. L'elezione, i requisiti, la durata in carica, la revoca, le funzioni, le modalità di intervento, i rapporti con il Consiglio Comunale ed il trattamento economico verranno disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 79 Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. La gestione dei servizi pubblici locali è disciplinata dagli artt. 133 e 113/bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 80 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale, anche consortile, o di società di capitali costituite o partecipate dal Comune stesso. A detti soggetti l'ente potrà affidare la gestione direttamente senza necessità di gare.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 81 Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, l'economicità della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovanti requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 82 Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali, di cui all'art.113 bis del D.Lgs n.267/2000, di rilevante importanza o consistenza, che richiedono elevati investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, il

Consiglio Comunale, compiute le opportune valutazioni in relazione alla natura ed all'ambito territoriale del servizio può approvare la partecipazione dell'Ente a società di capitali, o promuoverne la costituzione. In tali casi si applica la specifica disciplina contenuta nel codice civile. Il Comune per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art.113 bis sopra citato può costituire apposite società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, così come previsto dall'art.116 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico.

2. Qualora il Comune e gli altri Enti territoriali, compresa la Provincia, eventualmente interessati alla gestione dei servizi, intendano costituire o partecipare a società con prevalenza del capitale pubblico locale, la prevalenza viene ottenuta mediante l'attribuzione all'Ente o agli Enti partecipanti, della maggioranza delle azioni. Gli enti che partecipano alla società per azioni o a responsabilità limitata possono costituire, in tutto od in parte le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
3. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote, o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale a norma dell'art. 2458 del Codice Civile. La nomina è riservata al Sindaco, a norma dell'art. 45, comma 4, del presente Statuto.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 83

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, per la gestione di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le Aziende Speciali, quali enti strumentali del Comune, devono svolgere la loro attività nel rispetto dei principi di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la miglior qualità dei servizi.

Art. 84

Struttura delle Aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, e che sono in possesso di una speciale competenza tecnica, o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche e private, per uffici ricoperti. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione

approvate dal Consiglio Comunale.

4. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, è assunto con le modalità individuate nello Statuto dell'Azienda.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina, con atto del Sindaco, del Collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'azienda, fissa i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva inoltre i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art. 85 **Le Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, privi di personalità giuridica e dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 86 **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con Comuni, Provincia, altri Enti Pubblici, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni i dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare - tipo.

ART. 87 **Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti pubblici, secondo le norme di cui al presente articolo, nonché quelle previste per le Aziende Speciali in quanto compatibili. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una apposita convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
2. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste nel presente statuto.
3. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
4. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
5. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
6. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

7. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
8. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
9. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.
10. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 88 Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche compresi nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
7. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 89

Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 90

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 91

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

TITOLO IX

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

CAPO I

PRINCIPI

ART. 92

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, in conformità all'ordinamento vigente, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 93

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 94

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune ha un inventario dei beni demaniali e patrimoniali da aggiornare periodicamente, secondo le disposizioni di legge e regolamento. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco, e il funzionario dirigente il competente settore.
2. La gestione dei beni deve tendere al conseguimento del migliore risultato economico, nel rispetto delle norme di legge.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere prioritariamente impiegate nel miglioramento del patrimonio e nella estinzione di passività onerose.

CAPO II
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 95
Il bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato, limitatamente a quelli di natura finanziaria, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale.
3. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione per l'anno successivo. Il bilancio annuale di previsione deve essere redatto in termini di competenza, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio finanziario.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Gli impegni di spesa, per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
6. Il bilancio di previsione è approvato, con il quorum dei presenti e votanti indicato al precedente art. 27, entro i termini sanciti dalla legge.

ART. 96
Il conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio secondo le disposizioni del regolamento di contabilità di cui al primo comma dell'articolo 152 del D.Lgs n. 267/2000.
2. Il conto consuntivo, corredato di una relazione illustrativa con cui la Giunta Comunale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché di una relazione del collegio dei revisori di cui all'articolo 98, terzo comma del presente statuto, è approvato dal Consiglio Comunale con il quorum di presenti e votanti indicato al precedente art. 27 entro i termini fissati dalla legge.

ART. 97
Controllo economico della gestione

1. Al fine di individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere gli obiettivi prefissati, nel rispetto dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa complessiva, saranno attivate forme di controllo della gestione in conformità alle previsioni delle leggi dello Stato.
2. I Dirigenti dei Settori eseguono periodicamente operazioni di controllo economico e finanziario volte alla verifica della gestione dei fondi assegnati ai servizi cui sono preposti. La sintesi delle verifiche viene comunicata, a cura del dirigente il Settore Ragioneria e Finanze, alla Giunta per le valutazioni di merito e la predisposizione delle eventuali proposte di modifica dei piani e programmi approvati con il bilancio di previsione.
3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, su proposta della Giunta, il Consiglio Comunale adotta, nel rispetto delle norme di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie al ripristino del pareggio.

CAPO III
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 98
Collegio dei revisori dei conti - Elezione e compiti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità e aventi i requisiti di cui al disposto dell'art. 234, comma 2, del DLgs n. 267/2000.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo inadempienza.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I revisori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
8. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta quando questi organi, a maggioranza assoluta dei propri componenti assegnati, previamente ne richiedano la presenza. Detta partecipazione ha natura meramente consultiva e non consente ai revisori di prendere parte alle votazioni.

ART. 99
Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bondeno e se eletti decadono da componenti il collegio coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art.136 del D.Lgs n. 267/2000.
2. I revisori sono dichiarati decaduti dal Consiglio qualora le condizioni di cui al precedente comma 1. insorgano dopo la nomina, con la procedura prevista dall'art.69 del DLgs. N. 267/2000. La decadenza è promossa d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino residente.
3. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.
4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro 60 giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
5. Il nuovo revisore, scelto nell'ambito dei nominativi di cui al precedente articolo, resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.

**CAPO IV
TESORERIA**

**ART. 100
Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè da apposita convenzione.

**CAPO V
CONTRATTI**

**ART. 101
Attività contrattuale**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite da apposito regolamento.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
4. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il dirigente del settore che interviene nella stipulazione in rappresentanza del Comune.
5. Il Segretario Generale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
6. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 102

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma quarto, del DLgs. N. 267/2000.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio ma non vincolante degli organismi di partecipazione popolare, di cui al precedente art.69 comma quarto lettera a), se istituiti, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 103

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.